

- determinare con computo metrico la parte degli oneri di sicurezza cosiddetti speciali;
 - sommare gli oneri di sicurezza ricavabili dal prezzario con quelli speciali;
 - dividere la suddetta somma per il costo di costruzione dell'intervento al fine di ottenere l'incidenza media della sicurezza;
2. gli oneri della sicurezza esposti nei bandi di gara non sono comprensivi né di IVA né degli utili;
 3. le indicazioni esposte possono applicarsi fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della legge 109/94 e successive modificazioni.

**Applicabilità dei principi
di cui all'articolo 30, comma 2 bis, l. n. 109/94
in materia di polizze assicurative stipulate per garantire
l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori in assenza
dello schema-tipo da approvarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'industria**

Determinazione del 24 gennaio 2001

(G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2001)

Il Comune di F., nell'evidenziare il comportamento tenuto da una compagnia di assicurazione che non ha corrisposto l'importo convenuto a seguito di polizza fidejussoria stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l. n. 109/94, in virtù dell'esistenza di un contenzioso pendente innanzi al giudice civile tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine alla rescissione del contratto deliberata dalla medesima stazione appaltante, ha richiesto un intervento di quest'Autorità.

La compagnia assicuratrice ha sostenuto le proprie posizioni ritenendo pienamente applicabile l'articolo 1945 c. c., per il quale, nei rapporti tra creditore e fidejussore, quest'ultimo «può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall'incapacità».

L'articolo 30, comma 2 bis, della l. n. 109/94, introdotto dalla l. n. 415/98, ha disposto invece che la fidejussione assicurativa afferente all'esecuzione di opere pubbliche «dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante».

Tale ultima disposizione pone problemi di diritto transitorio circa la sua immediata applicazione concreta.

Si pone cioè la questione se, in attesa dell'approvazione degli schemi-tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'industria, di cui all'articolo 107 del DPR n. 554/99 e all'articolo 9, comma 59, della l. n. 415/98, ai quali si devono conformare le polizze concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal citato articolo 30 della l. n. 109/94, i contratti di assicurazione fidejussoria stipulati nell'ambito del settore dei lavori pubblici rimangono vincolati o meno all'assetto contrattuale così come definito dalle parti.

Si osserva, a tal fine, che l'articolo 3, comma 6, lettera t), della l. n. 109/94 aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione degli obblighi assicurativi del predetto articolo 30, delle condizioni generali e particolari delle polizze e dei massimali garantiti, nonché delle modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30. Detto regolamento, come noto, è entrato in vigore in data 28 luglio 2000 e, in virtù delle indicazioni ivi contenute sulla questione, si può ritenere che abbia dettato una disciplina completa sulla materia.

Nei casi di specie, ad avviso di quest'Autorità, occorre pertanto distinguere tra le polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 30 della l. n. 109/94 prima del 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del DPR n. 554/99) e quelle negoziate successivamente.

Prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo non possono che valere le clausole contrattuali delle polizze accettate dall'amministrazione appaltante, in quanto il regolamento ha dettato delle disposizioni (art. 100 per la cauzione provvisoria; art. 101 per quella definitiva) che, completandone e precisandone il contenuto, valgono a conferire ai principi enunciati dall'articolo 30, comma 2 *bis*, della l. n. 109/94 piena efficacia.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento, la disciplina deve considerarsi completa e dunque non è possibile rinviare oltre l'applicazione di una norma di legge integrata, come previsto dalla legge stessa, da disposizioni regolamentari.

La previsione di schemi di polizza, contenuta nella legge n. 415/98, ha portata meramente organizzativa e di funzionalità concreta. Ad essa pertanto non può essere riconosciuta un'efficacia condizionante l'applicazione della norma corrispondente all'interesse sostanziale dell'amministrazione di non incontrare ostacoli alla realizzazione delle proprie pretese economiche.

È da ritenere, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 *bis*, come integrate da quelle regolamentari, abbiano valore sostanziale di clausola legale di un contratto e che pertanto nei loro confronti debba trovare applicazione l'articolo 1339 c.c., per il quale le clausole imposte dalla legge sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti.

Da ciò consegue la possibilità per l'amministrazione appaltante di agire comunque senza la preventiva escussione del debitore principale.

Premesso quanto sopra, va precisato che, in attesa dell'emanazione degli schemi-tipo di polizza, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti avranno cura di richiedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito che le polizze contengano la clausola di cui al comma 2 *bis* dell'articolo 30 della l. n. 109/94.

La progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo

Determinazione del 31 gennaio 2001

(G.U. n. 38 del 15 febbraio 2001)

Premesso

Il Comune di Roma ha in corso di realizzazione il nuovo Auditorium, opera di particolare complessità il cui progetto, elaborato dall'Architetto Renzo Piano, prevede soluzioni architettoniche innovative.

Il progetto prevede tre sale destinate alla musica, emergenti da un giardino pensile che ricopre le restanti aree funzionali dell'opera.

In data 23 novembre 2000, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, è stata tenuta un'audizione per la discussione di alcune questioni relative ai contenuti della progettazione, con particolare riferimento al grado di definizione del progetto esecutivo, come fissato dall'articolo 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

L'interesse della questione era derivato dall'esame di una segnalazione dell'impresa IRTI, mandataria dell'ATI costituita con l'impresa SAISEB per la partecipazione all'appalto dei lavori di completamento dell'Auditorium, che lamentava presunte irregolarità nella compilazione del progetto esecutivo posto a base di gara, consistenti in un grado di definizione non coerente con quanto richiesto dal predetto articolo 16, comma 5.

La società IRTI contestava inoltre l'accollo in capo all'appaltatore della cosiddetta 'cantierizzazione' — prevista dal capitolato speciale a base di gara — nella misura in cui, mediante tale prescritto incombente, il Comune in pratica trasferiva all'esecutore l'obbligo di rendere esecutivo il progetto, dissimulando tale adempimento con il termine 'cantierizzazione'. L'esponente si riferiva, in particolare, alla parte del C.S.A. dedicata al *Contrasto tra documenti contrattuali* (art. 2.2.2); alla parte relativa alla *Verifica del progetto e sua cantierizzazione* (art. 2.3.2, sub 3.2. laddove, fra l'altro, è stabilito che l'appaltatore dà atto che — attraverso la cantierizzazione del progetto — si assume la piena responsabilità tecnica del progetto); alla parte dedicata ai *Termini ultimi totali per la cantierizzazione degli elaborati complementari della cantierizzazione del progetto*, in cui si stabilisce che costituiscono «elaborati complementari della cantierizzazione ... sia quelli rappresentativi dei dettagli costruttivi delle lavorazioni relative ai completamenti edili, alle strutture, agli impianti...».

La segnalazione trae origine dalla licitazione privata avviata dal Comune di Roma per l'appalto dei lavori di completamento dell'Auditorium, a cui l'esponente aveva manifestato la volontà di partecipare. Il nuovo appalto si era reso necessario, per la parte non eseguita, a seguito della rescissione in danno del precedente contratto a suo tempo stipulato con l'ATI Gepco-Salc, inadempiente, secondo la stazione appaltante, alle obbligazioni contrattuali soprattutto in ordine alla realizzazione degli elaborati di cantierizzazione

posti dagli articoli 2, 3, 4 e seguenti del capitolato speciale a carico dell'appaltatore.

A seguito della disposta risoluzione, il raggruppamento citava in giudizio il comune dinanzi al Tribunale civile di Roma, chiedendo il risarcimento del danno per colpa dell'amministrazione.

In conseguenza della risoluzione del rapporto, l'Amministrazione attivava le procedure per il riappalto delle opere sulla base di un progetto di completamento redatto in ragione anche dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Roma, su richiesta dell'appaltatore, mediante la redazione dello stato di consistenza dei lavori realizzati e dei materiali presenti in cantiere.

Il progetto di completamento posto a base dell'appalto rimaneva sostanzialmente invariato rispetto a quello originario così come rimanevano immutate le condizioni tecnico-economiche di realizzazione dell'intervento mentre veniva aggiornato il capitolato speciale limitatamente agli aspetti connessi al frazionamento dell'opera ed alle normative intervenute successivamente alla stesura del progetto iniziale, in particolare la legge n. 415/98 nonché quella relativa alla sicurezza dei cantieri.

La procedura concorsuale, esperita prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sui LL.PP. di cui al DPR 21 dicembre 1999 n. 554, si concludeva con l'aggiudicazione all'impresa Impregilo per l'importo di circa 129 miliardi di lire.

I lavori sono in corso d'esecuzione.

Considerato

Le questioni sollevate dall'esponente e discusse in sede di audizione ruotano sostanzialmente intorno al concetto di 'cantierabilità' e quindi alla definizione di progetto esecutivo e alla connessa tematica relativa all'ampiezza dei compiti dell'appaltatore, che nella fase esecutiva deve tradurre gli elaborati tecnici progettuali non come *nudus minister* bensì conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto che con gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi.

Giova dunque richiamare alcune regole in tema di progettazione, tenendo conto soprattutto delle importanti novità introdotte dalla legge n. 109/94 e successive modifiche.

È noto che la legge quadro sui lavori pubblici, avente natura di legge ordinaria, non costituisce mero recepimento di direttive comunitarie bensì si configura come regolamentazione generale ed unitaria nella materia dei lavori di qualunque importo, in una prospettiva di riforma organica nel rispetto dei principi del diritto comunitario.

In tale mutato quadro normativo, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 482/95, l'attività di progettazione prevista dall'articolo 16 della citata legge n. 109/94 si pone come cardine fondamentale della riforma ed il progetto — risultato finale di tale attività — assume un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva centralità nel procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.

Il progetto, infatti, parte integrante del contratto, costituisce il contenuto dell'appalto ed identifica l'obbligazione posta a carico dell'appaltatore.

La progettazione peraltro si correla con altri aspetti quali la programmazione, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, le varianti, le garanzie, gli espropri, i piani di sicurezza, in un contesto di reciproca influenza dominato dall'esigenza della chiarezza, fin dall'inizio, dei costi e delle finalità che si intendono raggiungere.

Prima della legge n. 109/94, la normativa sulla progettazione, invero alquanto risalente, era contenuta in vari contesti normativi (tra cui, in particolare: DM. LL.PP. 29 maggio 1895, modificato con DCPS 15 luglio 1947 n. 763; RD n. 422/1923 per la progettazione delle opere di competenza statale; RD n. 383/1934 per la progettazione degli enti locali).

Il quadro normativo in materia, con il passare del tempo, diveniva inadeguato rispetto a nuove esigenze ad esempio in tema di tutela ambientale, di difesa del suolo, di sicurezza dei cantieri, di pianificazione urbanistica e non offriva più un contesto compiuto ed organico.

In precedenza, il livello di progettazione si distingueva normativamente nel progetto di massima e in quello esecutivo e non era sancito l'obbligo di redigere sempre il progetto di massima, stante la discrezionalità, ampiamente utilizzata, di redigere soltanto quello esecutivo, salvo poi verificarne l'effettivo contenuto.

Si può dunque affermare che in passato la progettazione era imperniata su un sistema bipartito, mentre il contenuto dei due livelli di progettazione (di massima ed esecutiva) non era precisamente determinato e, d'altra parte, era lasciata all'amministrazione la scelta di ricorrere all'apporto tecnico esterno per speciali lavori, mediante il sistema dell'appalto concorso; dal che, il consolidarsi di una prassi caratterizzata, in generale, da un eccessivo ricorso alle varianti in corso d'opera, con la conseguenza che l'opera finale era spesso ben diversa dalla sua — peraltro generica — configurazione iniziale, con dilatazione del costo effettivo e del tempo di realizzazione.

Proprio su tali aspetti la nuova legge sui lavori pubblici ha profondamente inciso capovolgendo il sistema, dettando nuove e precise regole e ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, a cui prima si è fatto cenno.

In particolare e brevemente si ricorda che, alla luce del citato articolo 16, oggi la progettazione si distingue, come in molti Paesi dell'Unione europea, in tre livelli, denominati: preliminare, definitivo, esecutivo. I tre livelli di progettazione devono tra loro necessariamente interagire secondo uno sviluppo di definizione e di approfondimento progressivo e senza soluzione di continuità. È fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, co. 2 l. n. 109/94; art. 15, co. 5, DPR n. 554/99) — soggetta a motivazione — di integrare ovvero modificare il contenuto dei singoli livelli di progettazione, compresa la possibilità di ridurre il numero e il peso delle prescrizioni che i commi 3, 4, 5 dell'articolo 16 della legge n. 109/94 e degli articoli da 15 a 45 del DPR n. 554/99 stabiliscono, in modo distinto, per ogni ambito progettuale nonché di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei livelli progettuali.

Detta ultima disposizione, giova precisare, non può però riguardare il livello «esecutivo», in quanto questo costituisce la base per la materiale esecuzione dell'intervento.

Tutta l'attività di progettazione — che di per sé costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo a forte valenza tecnica e contemporaneamente si pone, rispetto alla complessa procedura di realizzazione delle opere pubbliche, come *sub*-procedimento, a cui è preposto il responsabile del procedimento — deve necessariamente osservare un percorso predefinito dal legislatore ed ogni fase di approfondimento presuppone che sia esaurita la precedente, in un contesto logico e temporale progressivamente ben cadenzato, dove le scelte e le decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo, tranne la (residuale) possibilità di rivedere sulla base di precise ed obiettive esigenze le scelte compiute nella fase progettuale precedente.

Si può dunque ora affermare che l'attività di progettazione dei lavori pubblici si articola in un sistema tripartito, in un quadro tendenzialmente rigido in cui la discrezionalità dell'amministrazione è ben delimitata e le stesse scelte tecniche progettuali si collocano in ambiti precisati e si snodano all'interno di un percorso normativo che il legislatore ha tracciato, sia nell'articolo 16 più volte citato sia in sede di delegificazione, con l'approvazione del regolamento generale di cui al DPR n. 554/99, dedicando l'intero Capo II del Titolo III (artt. 15-49) in vigore dal 28 luglio 2000.

A differenza che nel passato, l'inizio dell'attività progettuale delle opere pubbliche coincide necessariamente con la redazione del documento preliminare alla progettazione (art. 15, commi 4 e 5, DPR n. 554/99) a cui segue prima il progetto preliminare, e — dopo l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale delle opere programmate *ex* articolo 14, comma 6, della legge n. 109/94 — la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), complessa operazione tecnico-amministrativa finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, in modo che sia definito ed identificato ogni elemento progettuale in forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità. Il progetto esecutivo, nell'attuale significazione, deve comprendere tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cass., 3 novembre 1981, n. 5786; 2 febbraio 1980, n. 736; 2 aprile 1977, n. 1245; 10 marzo 1971, n. 692; 5 settembre 1970, n. 1225).

Tutta l'attività progettuale rientra di norma nei compiti ed attribuzioni della stazione appaltante tranne nei seguenti casi, nei quali — a certe condizioni normativamente previste — la progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva) compete all'impresa concorrente ovvero all'aggiudicatario: *a*) appalto concorso; *b*) concessione di costruzione e gestione; *c*) appalto integrato; *d*) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

Tranne per i lavori di manutenzione e per gli scavi archeologici, tutte le opere pubbliche non possono avere inizio se non quando sia stato redatto il progetto esecutivo e non sia intervenuta l'approvazione da parte dell'amministrazione. Da ciò il principio secondo cui il progetto esecutivo è condizione indispensabile per l'esecuzione lavori (art. 19, co. 5 *bis*, l. n. 109/94).

Il quadro delle nuove regole precedentemente delineato, che ha sostanzialmente sancito nel dettaglio l'effettivo contenuto dell'attività progettuale a carico dell'amministrazione e il corrispondente limite che demarca gli obblighi di quest'ultima e quelli dell'appaltatore, non esclude la possibilità di introdurre modifiche né la qualità esecutiva del progetto è, di per sé, un ostacolo assoluto al maggior dettaglio degli elaborati progettuali, quando ciò

si rilevi necessario od utile, anche in rapporto alle specifiche tecnologie che può offrire l'impresa. Ma ciò in limiti precisi che saranno di seguito indicati.

Una conferma indiretta si ricava dall'articolo 25, comma 3, prima parte, laddove è previsto che il direttore dei lavori introduca modifiche per risolvere aspetti di dettaglio.

Né, sotto il profilo in esame, appare irrilevante la qualità dell'appaltatore come esecutore qualificato e non come *nudus minister*, e cioè come mero esecutore materiale, perché si svilirebbe l'apporto che discende dalle necessarie valutazioni che autonomamente l'impresa è tenuta a fare dei dati in base ai quali realizzare l'opera (vedi: oneri di collaborazione con l'esecuzione dei lavori).

Il principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176, co. 2, c. c.), la natura imprenditoriale che ogni soggetto esecutore riveste (*ex art. 2082 c. c.*), il grado di specializzazione tecnica che l'attività di costruzione richiede ed il necessario possesso di significativi requisiti di idoneità tecnica, organizzativa e finanziaria (qualificazione) consentono all'appaltatore di interloquire con la stazione appaltante ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato e che, ordinariamente, le imprese concorrenti conoscono in sede di gara.

Orbene, per quanto precede si può, in primo luogo, affermare che il progetto esecutivo, in coerenza con i livelli di progettazione precedenti, deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, di tutte le caratteristiche dimensionali e tipologiche e di ogni sua componente con un grado di definizione e di dettaglio che sia il maggiore possibile.

In tal senso, l'articolo 35 del nuovo regolamento n. 554/99 definisce il progetto esecutivo come «la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni», con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori.

Fermo restando che i particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore, occorre tenere conto che taluni elementi costruttivi, non espressamente descritti nel progetto esecutivo, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati; oppure una migliore definizione può aversi in corso d'opera a cura della direzione dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo, per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari.

Sulla base di quanto da ultimo indicato, non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica dell'esecuzione, quale che sia l'effettività esecutiva del progetto.

Inoltre, è possibile prospettare che, in progetti caratterizzati da una notevole complessità tecnica, anche in relazione all'articolata conformazione architettonica non modulare dell'opera ed in cui può sussistere un inevitabile margine di relativa approssimazione nella completezza della rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a procedure diverse quali l'appalto

concorso o l'appalto integrato, l'amministrazione — in base alla norma che attribuisce alla potestà del direttore dei lavori di fornire in corso d'opera le istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a circostanze contingenti — possa prevedere, nell'atto di conferimento dell'incarico di progettazione a terzi, l'impegno del progettista a collaborare alle integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo la direzione lavori, come necessarie in sede esecutiva.

Tutto ciò con il risultato di evitare maggiori oneri e di far rimanere il costo della progettazione e quello dell'esecuzione nei limiti originari.

In base a quanto ora precisato può chiarirsi il significato e la portata che assume la cosiddetta 'cantierizzazione' che, eventualmente, venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti contrattuali come attività posta a carico dell'appaltatore.

La 'cantierizzazione' è un termine, ormai, di uso comune. Essa non può certo consistere nel completamento del progetto esecutivo, il quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo ma deve intendersi come produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè l'attività propria dell'impresa, che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori.

Rientrano, pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell'appaltatore esclusivamente quelli relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti.

Nella pratica ciò si verifica, per esempio, nel caso di impiego di manufatti prefabbricati prodotti in serie. Infatti, il progettista è responsabile essenzialmente dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti (art. 9, ult. co., l. 5 novembre 1971, n. 1086) mentre i relativi dimensionamento e calcolo rientrano principalmente tra i compiti del produttore.

D'altra parte, la scelta delle ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve essere riservata all'appaltatore e non può essere predefinita, se non violando le norme di mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle caratteristiche specifiche del prodotto prefabbricato, sovente soggetto ad omologazione, sono appunto il frutto di attività di 'cantierizzazione'.

Anche nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti di impianto, l'appaltatore redige elaborati di 'cantierizzazione', in aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del progettista è quello di individuare le caratteristiche prestazionali dell'impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni di posa in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita delle canalizzazioni e dei collegamenti, che determinano, in generale, anche la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti murarie.

Per le svolte considerazioni è da ritenere che la 'cantierizzazione' costituisca la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e

l'esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore. In sostanza, la stessa costituisce l'insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisori) che l'articolo 35 del DPR n. 554/99 non prevede facciano parte del progetto esecutivo.

**Ulteriori chiarimenti
in merito ai criteri cui devono attenersi le S.O.A.
(società organismi di attestazione)
nella loro attività di attestazione della qualificazione**

Determinazione dell'8 febbraio 2001

(G.U. n. 50 del 1° marzo 2001)

Premesso che

1. sono state formulate da alcune S.O.A. e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e nelle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000, n. 50/2000;
2. l'Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000, riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del DPR n. 34/2000 e per le quali è stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva; visti i pareri della Commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e dall'articolo 5 del DPR n. 34/2000, espressi nelle sedute del 19 e del 24 gennaio 2001 sui punti 1, 2, 3, 4, 5 dei successivi *considerato*.

Considerato che

1. per quanto riguarda la *qualificazione dei consorzi stabili* [art. 10, co. 1, lett. c), l. n. 109/1994 e successive modificazioni; art. 97 DPR 21 dicembre 1999, n. 554] occorre tenere presente:
 - a) i *consorzi stabili*, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 109/94 e successive modificazioni nonché nel DPR n. 554/99 e nel DPR n. 34/2000, possono eseguire i lavori appaltati con la propria organizzazione d'impresa oppure assegnarne l'esecuzione ai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto;
 - b) la legge n. 109/94 e successive modificazioni e il DPR n. 34/2000 in più sedi assimilano il *consorzio stabile* alle altre figure consortili (*consorzi fra imprese cooperative e consorzi fra imprese artigiane*), le quali — tradizionalmente qualificate *ex se* e per *ius receptum* — hanno la facoltà di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle imprese consorziate senza subordinarne l'esercizio alla previa verifica della loro qualificazione, il che consente di ritenere che tale facoltà si estenda anche al *consorzio stabile*;
 - c) la qualificazione dei suddetti *consorzi stabili* può avvenire sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio stesso (art. 18, commi 3, 9, 13 DPR n. 34/2000) oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (art. 20 DPR n. 34/2000);

- d) le due predette modalità di qualificazione possono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su principi ed elementi diversi;
- e) la disposizione che prevede la possibilità, per cinque anni dalla costituzione, di utilizzare la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese consorziate (art. 97, co. 4, DPR n. 554/1999), può conservare valore precettivo ove la si ritenga applicabile per la dimostrazione nelle gare di appalto di importo superiore a 40 miliardi del possesso della richiesta cifra d'affari in lavori [art. 3, co. 6; art. 18, co. 2, lett. b), DPR n. 34/2000];
2. per quanto riguarda la *direzione tecnica*, il punto 28 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000 deve essere adeguato alla disposizione introdotta dall'articolo 65, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in merito alla direzione tecnica dei soggetti da qualificare (art. 26, co. 2, DPR n. 34/2000);
 3. per determinare il contenuto della nozione di trasferimento di cui all'articolo 15, comma 9, del DPR n. 34/2000 e dell'articolo 35 della legge n. 109/94, nell'ipotesi di affitto azienda va considerato che la qualificazione costituisce un'attribuzione di *status* legittimante il soggetto che ne è in possesso alla partecipazione alle gare di appalti pubblici ed all'esecuzione di lavori pubblici e che, pertanto, deve essere considerata un bene immateriale pertinente all'azienda;
 4. per quanto riguarda la qualificazione nella categoria OS2, occorre tenere conto che, qualora l'impresa richieda di qualificarsi oltre che nella categoria OS2 anche in altre categorie, è necessario coordinare le disposizioni del decreto del Ministro dei beni culturali del 3 agosto 2000, n. 294 con quelle del DPR n. 34/2000;
 5. nella norma in materia di acquisto di ramo di azienda (art. 15, co. 9, DPR n. 34/2000) manca la previsione di un obbligo di avvalersi dei suoi requisiti;
 6. per quanto riguarda la disposizione di cui al punto 33 della determinazione n. 56/2000, occorre tenere conto che la legge 5 marzo 1990, n. 46/90 ed il suo regolamento prevedono una sorta di equivalenza fra la dimostrazione del possesso del requisito tramite certificato CCIAA e la presenza di specifiche figure tecnico-professionali nell'organico dell'impresa;
 7. si pone la necessità di stabilire quali debbano essere i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che un'impresa qualificata richieda di integrare l'attestazione che le è stata rilasciata con l'inserimento in essa della qualificazione in nuove categorie, fermo restando il termine di scadenza dell'attestazione originaria,
 8. si pone, infine, la necessità di stabilire quali debbano essere i criteri, le modalità applicative ed i corrispettivi nel caso che una impresa qualificata richieda di estendere l'efficacia di una attestazione — stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità — nel caso che tale certificazione di qualità sia prorogata prima della scadenza dell'attestazione.

Dispone:

1. Per quanto riguarda i *consorzi stabili*:

- a) le *prime qualificazioni dei consorzi stabili* [art. 10, comma 1, lettera c), l. n. 109/1994 e successive modificazioni; art. 97 DPR n. 554/1999] sono attribuite con riferimento all'articolo 20 del DPR 34/2000, osservando le seguenti regole:
- il consorzio deve possedere i requisiti d'ordine generale (art. 17 DPR n. 34/2000) nonché una direzione tecnica autonoma e diversa da quelle delle imprese consorziate (art. 26 DPR n. 34/2000);
 - tutte le imprese consorziate devono essere in possesso di attestazione di qualificazione;
 - la qualificazione è attribuita in tutte le categorie cui sono qualificate le imprese consorziate;
 - la classifica in ognuna delle categorie da attribuire è pari all'importo immediatamente inferiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire;
 - la classifica illimitata in una categoria è attribuita qualora almeno una delle imprese consorziate possieda la qualificazione per classifica illimitata;
- b) le *qualificazioni successive alla prima* possono essere attribuite con riferimento alle disposizioni di cui alla precedente lettera a), oppure con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18 del DPR n. 34/2000;
- c) nel caso di *qualificazione successiva alla prima*, la scelta tra i regimi delineati nella precedente lettera b) è effettuata dal *consorzio stabile* all'atto della stipulazione del contratto di attestazione con la S.O.A.

2. Per quanto riguarda la *direzione tecnica* di imprese, in sostituzione di quanto previsto ai punti 28 e 29 della determinazione n. 56/2000 dell'Autorità, la stessa (salvo il caso in cui è stata esercitata dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del DPR n. 34/2000, svolgevano la funzione di *direttore tecnico* di un'impresa, la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa: art. 26, co. 7, DPR n. 34/2000) deve essere costituita:

- a) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche pari o inferiori alla IV, da *uno o più* soggetti in possesso di:
- requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere (soggetto di cui all'articolo 6, comma 3, del DM 19 aprile 2000, n. 145) per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - diploma di geometra oppure diploma di perito industriale edile;
 - laurea in ingegneria o in architettura oppure equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;
 - diploma universitario in ingegneria o architettura oppure equipollenti titoli di studio previsti negli Stati membri dell'Unione europea;
- b) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche inferiori alla IV, da *almeno un direttore tecnico*, laureato in conservazione di beni culturali, oppure in architettura, oppure dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni;

- c) qualora l'impresa sia qualificata per classifiche di cui almeno una sia superiore alla IV, da *uno o più* soggetti in possesso di:
- diploma di geometra oppure diploma di perito industriale edile;
 - diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;
 - laurea in ingegneria o in architettura ovvero equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;
- d) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e per classifiche di cui una sia superiore alla IV, da *almeno un direttore tecnico* laureato in conservazione di beni culturali oppure in architettura;
- e) qualora siano state rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), la direzione tecnica può comprendere altresì laureati in geologia o altre discipline che, secondo le indicazioni dell'amministrazione competente, siano da ritenersi equipollenti.
3. Un'impresa che prende in affitto un'azienda può utilizzare, ai fini della dimostrazione dei requisiti necessari per il conseguimento della propria qualificazione, i requisiti posseduti dall'azienda in affitto, sempre che il contratto di affitto abbia durata maggiore di anni tre a partire dalla data di rilascio dell'attestazione.
4. La qualificazione nella categoria OS2, qualora sia da assegnare assieme ad altre categorie, è attribuita sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000, n. 294 e delle seguenti disposizioni integrative:
- a) l'organico complessivo cui si riferisce l'articolo 5 del suddetto decreto per il requisito di idoneità organizzativa è quello corrispondente ad un costo annuale pari al 15% dell'importo della classifica da attribuire;
- b) per le imprese con un numero di addetti superiore a quattro, il costo annuale sostenuto:
- per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7 del suddetto DPR n. 294/2000, deve essere pari o superiore al venti per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;
 - per gli operatori qualificati di cui all'articolo 8 del suddetto DPR n. 294/2000, deve essere pari al cinquanta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;
- c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti, il costo annuale sostenuto:
- per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 7 del suddetto DPR n. 294/2000, deve essere pari o superiore al trenta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;
 - per gli operatori qualificati di cui all'articolo 8 del suddetto DPR n. 294/2000, deve essere pari al quaranta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo.
5. Un'impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facoltà di avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d'azienda.
6. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, OS30, la presenza

nella direzione tecnica dell'impresa di soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 3 della legge n. 46/90 è equivalente alla dimostrazione, tramite il certificato della CCIAA, del possesso dell'abilitazione prevista dalla suddetta legge n. 46/90.

7. Le attestazioni già rilasciate — oltre che rinnovate ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6, del n. DPR 34/2000 — possono essere integrate con l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere stipulata con la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione un'integrazione del contratto originario che faccia rimanere fermo il termine di scadenza dell'attestazione originaria;
 - b) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), e commi 8 e 10 del DPR n. 34/2000 — posseduti alla data di sottoscrizione del contratto originario — devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e commi, con riferimento alla somma degli importi delle qualificazioni già possedute e di quelle nuove da attribuire;
 - c) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 5, del DPR n. 34/2000 — relativi alle nuove categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data di sottoscrizione dell'integrazione del contratto — devono essere pari o superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma;
 - d) il corrispettivo deve essere pari alla differenza fra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione.
8. L'efficacia dell'attestazione, se stabilita di durata inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione dell'Autorità n. 56/2000, corrispondente alla durata della certificazione di qualità, può essere prorogata dalla S.O.A. che la ha rilasciata, sulla base delle seguenti prescrizioni:
 - a) la proroga sia effettuata sulla base di un'integrazione del contratto originario, da stipularsi almeno 30 giorni prima della scadenza dell'attestazione;
 - b) la certificazione di qualità sia rinnovata almeno 45 giorni prima della scadenza dell'efficacia dell'attestazione originaria;
 - c) la proroga dell'efficacia dell'attestazione non può essere comunque superiore a tre anni dalla data del primo rilascio dell'attestazione;
 - d) la tariffa da applicare per tale prestazione è quella prevista dalla determinazione dell'Autorità n. 40/2000 per le variazioni di cui alla lettera a), numero 3.

**Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le S.O.A.
(società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione
per qualificare le imprese nella categoria OG11**

Determinazione del 15 febbraio 2001

(G.U. n. 50 del 1° marzo 2001)

Premesso che

1. sono state formulate da alcune S.O.A. e associazioni di imprese richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e nelle determinazioni dell'Autorità n. 47/2000, n. 48/2000, n. 50/2000;
2. l'Autorità ha dato un primo riscontro a tali richieste con la determinazione n. 56/2000, riservandosi di dare risposta con una successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano interpretazioni delle disposizioni del DPR n. 34/2000 e per le quali è stato opportuno acquisire, preliminarmente, il parere della Commissione consultiva.

Considerato

L'introduzione della categoria OG11 (allegato A al DPR 25 gennaio 2000, n. 34), con connotati differenti rispetto alla categoria G11 di cui al DM 15 maggio 1998, n. 304 e alla categoria 5/A e 5/C di cui al DM 25 febbraio 1982, n. 770 ha posto problemi di diritto transitorio consistenti nella necessità di individuare, in sede di prima applicazione, quali certificati e quindi requisiti, in possesso delle imprese e conformi alla precedente normativa, fossero sufficienti per consentire il rilascio della qualificazione in detta categoria.

A questo problema è stata data una soluzione con la determinazione dell'Autorità n. 48/2000 sulla base del criterio di fondo, che la richiesta normativa della idoneità a realizzare un «insieme coordinato di impianti da realizzare congiuntamente» non poteva ritenersi dimostrabile se non attraverso un procedimento che vedeva prima la qualificazione in almeno tre categorie specializzate e, poi, il possesso degli altri requisiti ed, in particolare, per quello di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), cioè l'idoneità tecnica e organizzativa, dimostrabile con la presentazione di certificati di esecuzione di lavori, anche se attuati in subappalto, purché coordinati e congiunti, sempre di almeno tre impianti.

In seguito a segnalazioni pervenute in ordine alla rappresentazione della difficoltà concreta di operatività diffusa di detti criteri e ai fini di consentire la più ampia partecipazione agli appalti, si è ritenuto di valorizzare, per la qualificazione di cui trattasi, altre situazioni quali rappresentate.

In considerazione di quanto sopra e alla luce delle indicazioni contenute nel parere del 19 e 24 gennaio 2001 della Commissione consultiva *ex* articolo 8, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 si formulano le seguenti indi-